

r.g. 1069/23



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis,
all'udienza del 20.09.2023, all'esito della Camera di Consiglio, ha
pronunciato con motivi contestuali la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 1069/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad
oggetto: "controversie in materia di previdenza obbligatoria" e vertente

TRA

RUMOLO MANLIO (RMLMNL68C30F839R) - avv. DELLA MURA
FRANCESCO (DLLFNC84C24F912Q);

RICORRENTE

E

INPS (80078750587) - avv. BEVILACQUA VALENTINA
(BVLVNT81B58H501T);

RESISTENTE

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 09.03.2023, la parte ricorrente come in
epigrafe proponeva opposizione all'avviso di addebito n.



r.g. 1069/23

40020220008258152000, notificato in data 30.01.2023, con il quale l'istituto aveva richiesto il pagamento dell'importo di € 3.196,25 a titolo di contributi omessi per la Gestione Commercianti relativamente all'anno 2021. Eccepiva, in particolare, l'insussistenza dei presupposti legali per l'iscrizione, atteso che la parte era amministratrice della Mec s.r.l. e, salvo la funzione di amministratore, non aveva mai partecipato al lavoro aziendale. Chiedeva, altresì, di annullare un precedente avviso di addebito (n. 40020220001887147000), relativo alle annualità 2018/2019 e 2020, in quanto non notificatogli.

Instauratosi il contraddittorio, parte resistente si costituiva in giudizio, concludendo come in atti.

In primo luogo, va affermata l'ammissibilità della domanda ex art. 24 d.lgs. 46/99, atteso che il ricorso è stato depositato nel termine prescritto dalla legge.

Nel merito, la domanda è infondata e va, di conseguenza, respinta.

In diritto, si evidenzia che l'art. 1 comma 203 della l. 662/96 espressamente prevede che "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".



Il successivo comma 208 ha aggiunto che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente”.

Di contro, la l. 335/95, all'art. 2 comma 26, ha sancito che “a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'Inps, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed *integrazioni...*” ovvero, nel caso di specie, coloro che percepiscono “redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica”.

Degno di nota, infine, è il dl 31 maggio 2010, n. 78, il cui art. 12, comma 11, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, ha previsto, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica che “la l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione della l. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26” (norma ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 15/2012).

Il thema decidendum risiede, dunque, sulla portata della lettera c) del comma 203 cit., ossia se l'amministratore di società (i cui redditi vanno



comunque assoggettati alla gestione separata ex lege 335/95) debba o meno essere iscritto anche nella diversa "gestione commercianti" ove si riscontri che lo stesso "partecipi(no) personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza".

Orbene, va rilevato, in primo luogo, che condivisa e recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996 (Cass. S.U. n. 17076/11); pertanto, l'esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, di artigiani, ovvero di coltivatori diretti in contemporaneo allo svolgimento di attività autonoma, per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, impone, ai fini della doppia iscrizione, l'effettiva "coesistenza" delle due distinte attività (quali il commercio e l'amministrazione societaria), ognuna delle quali dev'essere valutata, ai fini della sussistenza degli obblighi contributivi, secondo gli ordinari criteri, non applicandosi il parametro dell'attività "prevalente" di cui all'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996 (Cass. n. 873/16). Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo come l'amministratore, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa (Cass. n. 9803/12).

In definitiva, l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella gestione separata, che si accompagna all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'Inps, non fa scattare il criterio dell'"attività prevalente"; rimangono, quindi, attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione



assicurativa. Non opera il criterio “semplificante” (dell'art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione con una sorta di fictio juris, per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l'iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un'unica attività d'impresa - quella "prevalente" - con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale.

Ciò detto e dovendosi necessariamente attenere ai “normali criteri” per la valutazione della iscrizione nella gestione commercianti, a parere del decidente il presupposto per la iscrizione in detta gestione del socio di s.r.l. non può più essere anche quello della gestione piena ed esclusiva dell'impresa (amministratore unico o legale rapp.te) di cui alla lettera b) cit., ma solo ed esclusivamente quello di cui alla successiva lettera c), ossia che si eserciti effettivamente l'attività commerciale e, quindi, che vi sia una partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza.

Ai fini, dunque, di tale ulteriore obbligo contributivo è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, unitamente alla sussistenza degli elementi di abitudine e professionalità della prestazione lavorativa in favore dell'azienda, accertamento che deve essere effettuato tenendo conto che l'ente previdenziale è gravato della prova dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (Cass. n. 23600/09). Del resto, degno di nota è l'arresto giurisprudenziale secondo cui nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitudine e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore (cfr. Cass. n. 3835/16; nello stesso senso, Cass. n. 2665/21).

Sotto quest'aspetto, può assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova, anche presuntiva, del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa; l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori; la loro qualifica e le loro



r.g. 1069/23

mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell'amministratore, ancorché pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che diversamente possono sussistere quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti - si veda, per una ipotesi di questo secondo tipo, Cass. 11685/12). Peraltro, la locuzione usata dal legislatore (partecipazione al "lavoro aziendale") va intesa necessariamente in senso ampio, ovvero non solo con riferimento ad attività meramente esecutive/operative, ma anche di concetto o di organizzazione e direzione; sul punto, condivisa giurisprudenza di legittimità ha statuito che "per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto *l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale*, posto che anche con tale *attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa*, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa" (Cass. n. 5360/12). Ma, ad ogni modo, secondo la condivisibile opinione della Corte Regolatrice, comunque è necessario "l'accertamento della partecipazione personale del soggetto al lavoro aziendale con carattere di abitudine ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa, essendo pacifico che, in caso di verifica della insussistenza di tale elemento, mancando i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, non si porrà alcuna questione relativamente alla contribuzione concorrente relativa a detta attività ed a quella di amministratore, sussistendo l'obbligo di iscrizione del ricorrente esclusivamente alla gestione separata" (cfr. Cass. n. 10566/15).

Così delineate le coordinate ermeneutiche sulle quali deve vertere la presente indagine e tornando al caso che qui occupa, ritiene il decidente che vi siano plurimi elementi indiziari idonei a legittimare la pretesa contributiva dell'Inps.

In primo luogo, non può essere obliterato il dato dirimente secondo cui è stato proprio il ricorrente a richiedere, in data 10.03.2020, la propria



r.g. 1069/23

iscrizione nella Gestione Commercianti tramite il flusso ComUnica (cfr. schermata digitale) e tale circostanza non risulta essere stata oggetto di contestazione ad opera del ricorrente. Emerge, pertanto, la volontà del ricorrente di essere qualificato come titolare di azienda commerciale.

Inoltre, va osservato che dalla visura camerale in atti il ricorrente risulta essere unico socio della Mec s.r.l., di cui è anche amministratore unico: trattasi di una realtà imprenditoriale di non scarse dimensioni, con capitale sociale di € 50.000,00. Va poi rilevata la circostanza che l'azienda abbia avuto alle proprie dipendenze, nel 2021 in contestazione, 4 dipendenti (cfr. buste paga in atti), tutte con qualifica bassa di commessa, lasciando ragionevolmente intendere che le stesse abbiano avuto bisogno di una figura apicale di raccordo e coordinamento, che non può che farsi coincidere con il titolare. Peraltro, il ricorrente ha percepito importi in busta paga, quale collaboratore parasubordinato, significativamente bassi e finanche inferiori di quelli di qualche altro dipendente (€ 264,00 netti ad aprile 2021), a riprova dell'apporto minimale da lui espletato in qualità di mero amministratore.

Tali elementi fattuali fanno in concreto deporre per la effettiva sussistenza di una marcata ingerenza dell'amministratore-socio ricorrente nel ciclo produttivo aziendale, ossia nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti di profumeria, toletta e igiene personale.

Ogni altra considerazione può ritenersi assorbita, così come inammissibile è la prova testimoniale chiesta in ricorso, in quanto vertente su una circostanza generica, indeterminata e mirante ad acquisire un giudizio valutativo dal teste ("vero è che il sig. Manlio Rumolo ha mai svolto negli anni dal 2018 al 2021 attività lavorativa all'interno del negozio di cosmetici Mec S.r.l.").

Quanto all'avviso di addebito n. 40020220001887147000, oltre alle circostanze che precedono, va rilevato che, non essendo pervenute al ricorrente minacce di azioni esecutive, l'istanza attorea di annullamento è improponibile alla luce del disposto normativo di cui al d.l. 146/21. Sul punto, va brevemente osservato che il legislatore, con il predetto d.l. (convertito nella l. 215/21), ha statuito, all'art. 3 bis (rubricato proprio "*non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo*"), che



r.g. 1069/23

“l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. In pratica, il d.l. n. 146/21 stabilisce che la diretta impugnazione della cartella (o AVA) di cui si assume l'invalida notificazione è ammessa nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, e cioè il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una Pubblica amministrazione.

Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente, giustificante una anticipazione della tutela giurisdizionale. Per le residuali ipotesi, invece, il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo presupponente da parte dell'agente di riscossione. Si è, così, esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.

Spese regolamentate secondo soccombenza e liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.



r.g. 1069/23

- 1) rigetta il ricorso;
 - 2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie.
- Nocera Inferiore, 20.09.2023.

Il Giudice del lavoro
dott. Angelo De Angelis

